



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 75 del 31/07/2020

OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO DI ASEP SRL E DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DEI SOCI SU ASEP SRL

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari in modalità telematica

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
TOMIROTTI VALENTINA	Presente
LICON ANDREA	Presente
ANDRETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Presente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Assente
LUPPI MARIO	Presente
BASTIANINI MARCO	Assente
BETTONI GIANFRANCO	Assente
FACCHINI RENATA	Presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Della Casa Barbara..

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **12** dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale di Porto Mantovano partecipa con una quota del 97,81% nel capitale sociale della società in-house ASEP Srl la cui compagine sociale è costituita da sole Amministrazioni comunali;
- con Deliberazione Consiliare n. 89 del 26/11/2015 il Comune di Porto Mantovano ha deliberato di trasformare la società Asep Spa in Asep Srl modificando conseguentemente lo statuto sociale al fine di qualificare la società in *in-house*;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27/04/2017 è stata approvata l'adeguamento dello Statuto della Società Partecipata *in house* ASEP Srl al "Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica", modificando conseguentemente lo Statuto della Società come riportato nell'*Allegato A*), in recepimento ed in ottemperanza al sopravvenuto D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e in coerenza con le prescrizioni del D. Lgs. n. 50/2016;
- in forza delle clausole statutarie, del regolamento sul controllo analogo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 26/11/2015 come modificato in data odierna dal Consiglio Comunale con proprio precedente provvedimento e della convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto su ASEP Srl approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 26/11/2015, il Comune di Porto Mantovano e gli altri Comuni soci esercitano su ASEP Srl un controllo analogo a quello che gli stessi Enti esercitano sui propri «servizi interni»;

Considerato che:

- l'art. 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche) del D. lgs. 175/2016 di fatto amplia le attività che possono essere ricomprese nell'oggetto sociale delle società in-house prevedendo che " 2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

3. *Omissis.*

4. *Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti."*

- l'art. 16 (*società in house*) del sopracitato D. Lgs. 175/2016 al comma 3 prevede che “*gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società*”;

- l'art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico) del D. Lgs. 50/2016 al comma 1 stabilisce che “*Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) *l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) *oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
- c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

- l'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house) del D. Lgs. n. 50/2016 al comma 1 prevede che, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, venga istituito presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house e che l'iscrizione nell'elenco avvenga a seguito di domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'ANAC ha definito con le Linee Guida n. 7/2017;

Considerato che il Comune di Porto Mantovano in data 30.01.2018 protocollo ANAC n. 9205/2018, ha presentato domanda ai fini dell'iscrizione di ASEP SRL nell'Elenco delle amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del d.lgs. 50/2016;

Preso atto che ANAC con riferimento alla richiesta di iscrizione di ASEP Srl al registro delle società in house, assunta al protocollo ANAC n. 9205/2018, ha paventato delle criticità e delle carenze dei requisiti del regime di *in house providing*, così come richiesti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici e dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016, in quanto non vengono ravvisati da ANAC elementi utili a confermare un esercizio congiunto del controllo analogo sulla società ASEP SRL;

Considerato che uno dei requisiti necessari dell'istituto dell'*in house providing* è che le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti ed affidanti esercitino congiuntamente un effettivo controllo analogo secondo le previsioni dei commi 2 e 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016;

Atteso quindi che la vigente normativa prescrive che ciascuna amministrazione socia eserciti “*un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata*” attraverso “*poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario*” (punto 6.3 delle Linee guida ANAC n. 7), ma soprattutto che tale controllo sia strutturale e riferito alla gestione societaria dell'organismo *in house* e non può essere limitato alle sole fasi esecutive afferenti alla qualità dei servizi resi (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2002, n. 2418; Consiglio di Stato, sez. V, 26 maggio 2015, n. 2602; Corte dei Conti, Sezione

regionale di controllo per il Lazio, Deliberazione 2/2015/PRSP del 20 gennaio 2015);

Preso atto che secondo Anac, come evidenziato dalla nota prot. n. 81622 del 16/10/2019, la sopracitata condizione di influenza determinante di ciascun ente socio, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata, nello statuto e nella convenzione che regolamentano il controllo analogo su ASEP Srl non viene garantita, ma, viceversa, dall'esame condotto da ANAC della Convenzione ex art. 30 del TUEL approvata con D.C.C. n. 89/2016 e sottoscritta dai Comuni soci affidanti il 29.07.2016 per la disciplina del controllo analogo congiunto attraverso il "Organismo di coordinamento dei soci" tra i Comuni, non viene riservata al predetto organismo alcun potere decisionale bensì si prevedono meri poteri di controllo e di rilascio di pareri che non vincolano l'assemblea dei soci, a cui spettano in definitiva le decisioni;

Dato atto pertanto della necessità di adeguare gli strumenti per l'esercizio del controllo analogo congiunto rappresentati dallo Statuto sociale e dalla convenzione ex art. 30 del D. lgs. 267/2000 alle prescrizioni di ANAC contenute nella nota assunta al protocollo del Comune di Porto Mantovano n. 23467/2019 in merito alla necessità di regolamentare diversamente l'esercizio del controllo analogo congiunto su ASEP Srl da parte dei soci;

Rilevato che lo statuto sociale riportato nell'allegato A) al presente provvedimento, in più articoli regola l'attuazione del controllo analogo congiunto dei soci pubblici sulla società e i poteri, la composizione e i compiti del coordinamento dei soci ed in particolare all'art. 26 prevede:

- che i soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato "COORDINAMENTO DEI SOCI" di cui al precedente art. 25 – lett. a) il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, di autorizzazione sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società e le cui modalità di nomina, composizione e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante convenzione tra i soci ex ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- che il Coordinamento dei soci è investito di tutti i poteri definiti nella Convenzione sottoscritta dai soci e che viene approvata dai Consigli Comunali dei Comuni Soci, al fine di dare concreta attuazione al controllo analogo congiunto dei soci sulla società;

Rilevato altresì che al fine di definire secondo le prescrizioni di ANAC il funzionamento e i compiti del COORDINAMENTO DEI SOCI di ASEP SRL per dare piena attuazione al controllo analogo congiunto dei soci sulla società, risulta necessario rivedere la vigente convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 26/11/2016;

Considerato che la composizione e le modalità operative di funzionamento del COORDINAMENTO DEI SOCI vengono demandati agli artt. 11, 25 e 26 dello statuto di ASEP Srl (allegato A), al Regolamento sul controllo analogo sulle società in house di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 88/2016 come modificato in data odierna dal Consiglio Comunale con proprio precedente atto e alla Convenzione sul controllo analogo congiunto che viene approvata con il presente provvedimento (allegato B) e che dovrà essere sottoscritta fra i soci in conformità al regolamento attuativo del Controllo Analogo;

Dato atto pertanto che è volontà dell'amministrazione confermare la qualifica della società ASEP Srl quale società operante in regime di in house providing e garantire l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla stessa da parte dei soci pubblici;

Visti:

- lo Statuto approvato dal Consiglio di Amministrazione della società e presentata all'Ente da ASEP Srl che viene riportato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la convenzione ex art. 30 del D. lgs. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo congiunto su ASEP Srl riportata nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato infine atto che con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, al fine di rendere effettivo, efficace e forte il controllo sulle società partecipate che operano con l'istituto dell'in-house providing, il Comune di Porto Mantovano ha approvato delle modifiche al regolamento sul controllo analogo al fine di rendere coerente il regolamento approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 26/11/2016 alle prescrizioni di ANAC;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 che definisce le funzioni del Consiglio;

Visti il D. lgs. 175/2016 e s.m.i. e il D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Ragioneria, Tributi, Controllo di Gestione e Partecipazioni;

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'adeguamento dello Statuto della Società Partecipata *in house* ASEP Srl in ottemperanza alle richieste di ANAC, modificando conseguentemente lo Statuto della Società come riportato nell'*Allegato A*), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di modificare secondo le richieste di ANAC, la convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, fra gli enti locali soci della Società ASEP Srl per la realizzazione di un controllo in comune e congiunto sulla società partecipata in house providing ASEP Srl, analogo a quello esercitato sui propri servizi (*cd controllo analogo congiunto*), approvando la convenzione riportata nell'*Allegato B*), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di dare mandato al Sindaco o suo delegato a partecipare all'assemblea dei soci a tal fine convocata per apportare le modifiche allo Statuto riportate nell'*Allegato A*);
- 5) di dare la presente provvedimento immediata esecutività al fine di dare tempestiva esecuzione al complesso percorso di modifica dello statuto della società.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal:

*Responsabile del servizio interessato;
Responsabile del settore finanziario*

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola al Sindaco”.

SINDACO: “ Io non ho nulla da aggiungere rispetto a quanto detto, proprio perché prima ho cercato di fare un excursus storico di come si sono svolti i fatti. Come quindi già detto, le proposte di modifica dello Statuto sono quelle indicate da ANAC, come pure le indicazioni sono state recepite nella convenzione tra i soci.

Prima ho dimenticato di dire che questi atti, quindi il Regolamento, lo Statuto e la convenzione tra i soci, verranno approvati in tutti i Consigli dei Comuni soci di ASEP che affidano alla Società stessa. Questa sera sono stati approvati nel Consiglio di Castel D’Ario, di San Giorgio Bigarello – io mi auguro che verranno approvati a Porto Mantovano – e i prossimi giorni nel Consiglio di Castelforte”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Ci sono interventi? Poiché nessuno chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 12”.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto in modalità telematica n. 14.

Risultano assenti i consiglieri Bindini, Bastianini, Bettoni.

Voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella), contrari nessuno, astenuti n. 3 (Buoli, Luppi, Facchini).

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Pongo ai voti l’immediata eseguibilità della delibera”.

E SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella), contrari nessuno, astenuti n. 3 (Buoli, Luppi, Facchini), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
MARI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)